

Sent. n. 25/2024 pubbl. il 01/02/2024

Rep. n. 27/2024 del 01/02/2024

REPUBBLICA ITALIANA **RG 13/2024 L.C. NDIAYE AMDY**
RG 14/2024 L.C. NDIAYE SALIOU

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROC. UNIT. 20/2024

IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 01.02.2024

A. Bello

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 20/2024 r.g. promossa da

e da , c.f.

, con l'avv.to FRANCESCO CACCIOLA,

letto il ricorso,

esaminata la documentazione in atti,

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto i ricorrenti sono residenti in

(art. 268, comma 1, c.c.i.);

espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione

depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.);

rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.);

ritenuto che i ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti, dall'assenza di un patrimonio liquidabile, ad eccezione di quota parte del reddito da lavoro dipendente e fatta salva la possibilità di acquisire alla procedura il ricavato della vendita dell'immobile assoggettato a procedura esecutiva;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di c.f.
;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e l'avv.to Paolo Polato quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina la trascrizione della sentenza presso i pubblici registri;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b);
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda



posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;

- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, vengono accertati e liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 30/01/2024

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

***Registrato a Treviso
il
n..... serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario***

